



Lotto N. 2 – CIG 71184212D7

Capitolato speciale dell'assicurazione

**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT)
E PRESTATORI DI LAVORO (RCO)**

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Francesco La Valle



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Attività - Oggetto dell'assicurazione

L'attività è relativa all'esercizio diretto e/o per il tramite di società o enti partecipati delle attività inerenti all'organizzazione e alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto di persone, con tutte le strutture di supporto quali depositi, officine, uffici e quant'altro attinente all'attività complessiva.

La società svolge inoltre altre attività quali: organizzare il trasporto scolastico; organizzare il trasporto disabili su chiamata; organizzare servizi di noleggio; vigilare le corsie e le fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici; elaborare progetti e dirigere lavori di opere inerenti la mobilità da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi; progettare e assistere servizi nel campo dei trasporti; organizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali rimozione auto, parcheggi pubblici gratuiti ed a pagamento, gestione semafori e segnaletica stradale, servizio ausiliari del traffico per la vigilanza, rilevazione e contestazione di sanzioni in relazione alle violazioni delle norme di circolazione; realizzare e gestire impianti di manutenzione e riparazione automezzi; realizzare e gestire impianti di distribuzione di gas metano e di carburanti in genere; organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali e organizzative nei campi di proprio interesse.

L'Azienda può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

L'Azienda, qualora non gestisca in proprio servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altre Aziende od Enti appositamente delegati; in tal senso la garanzia vale per la RC che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nell'esecuzione delle attività ad essi demandate.

DEFINIZIONI:

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Azienda Contraente

Amaco S.p.A.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto:

- Amaco S.p.A.
- il Legale rappresentante;
- gli Amministratori ed i dipendenti aziendali.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta alla Società.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Scoperto

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo assicurativo annuo

L'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Cose

Sia i beni materiali sia gli animali.

Danni Corporali

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni Materiali

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Perdite patrimoniali

Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose.

Appaltatore / Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Tale definizione comprende:

- I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge;
- I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38;
- I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196;
- I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta da tali Enti o aziende sia diversa da quella descritta in polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro);
- I borsisti, i corsisti e gli stagisti.

Retribuzioni lorde

L'ammontare degli importi lordi erogati ai prestatori di lavoro, nonché ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

Art. 1.2) Altre assicurazioni

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art.1910 c.c.

L'assicurato e/o il contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3) Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 1.4) Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio, con la possibilità di avvalersi, da parte del contraente, della procedura di cui al comma 5 dell'articolo 63 del D. Lgs. 50/2016 limitatamente all'anno successivo alla data di stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Il contratto, comunque, cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo (un anno più eventuale secondo anno) senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Sia alla scadenza del primo anno, se la Società e/o l'Assicurato dichiara la volontà di non estendere la copertura al secondo anno, sia alla scadenza del secondo anno, su espressa richiesta scritta dell'Assicurato, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio salvo in caso di recesso per sinistro.

Art. 1.5) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 1.6) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7) Forma delle comunicazioni alla società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

Art. 1.8) Clausola broker

1. Il Contraente dichiara di non avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa direttamente dall'una all'altra parte.
2. Per effetto di quanto riportato al punto 1. ogni comunicazione sarà fatta alla Società dal Contraente e, parimenti, ogni comunicazione sarà inviata dalla Società al Contraente. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, direttamente dal Contraente.
3. Il Contraente invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma o PEC le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax o del telegramma o della PEC.

Art. 1.9) Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante e la Società assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Art. 1.10) Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

Art. 1.11) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12) Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente anche unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Art. 1.13) Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 1.14) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati;
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere senza indugio un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.15) Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 1.16) Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

2. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 2.1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia entro nove giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C. limitatamente ai casi di morte, di infortunio grave o a quelli in cui ci fosse contestuale richiesta di risarcimento da parte di terzi.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui al successivo art. 3.4 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza dal diritto a ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Società di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

Art. 2.2) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato, delle persone delle quali la Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei prestatori di lavoro, degli Amministratori e delle persone che ricoprono una carica, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo, con sentenza passata in giudicato, dei soggetti sopra indicati.

Art. 2.3) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 giorni; in tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 2.4) Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

3. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

Art. 3.1). Disciplina della responsabilità

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

Art. 3.2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.

Art. 3.3) Novero dei terzi

Si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo. I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.

Art. 3.4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

a. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";

b. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e semprechè sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Art. 3.5) Malattie Professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori d'opera (R.C.O.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all'art 3.4, ai rischi delle malattie professionali, comprese quelle riconosciute come tali dalla magistratura o dalla Giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che abbiano dato luogo alla malattia.

La garanzia non è operante per:

- le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della presente garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile.

Il massimale della garanzia RCO rappresenta in ogni caso la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione ovvero originati dal medesimo tipo di malattia.

3.6) Rivalsa INPS

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art.14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, o da Enti similari.

Art. 3.7) Estensioni di garanzia

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

1. RC derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti.
L'Assicurazione è altresì estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, soprelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti; resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante dall'Assicurato nella sua qualità di committente;
2. R.C. derivante all'Azienda da fatto di prestatori di lavoro e/o collaboratori, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
3. R.C. derivante all'Azienda da fatto di persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate;
4. R.C. che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutti i macchinari, impianti attrezzature attinenti all'attività dell'Azienda, che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifica attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
5. R.C. derivante all'assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato. Sono esclusi: denaro, preziosi, valori bollati, titoli al portatore, opere ed oggetti di interesse storico e/o artistico;
6. R.C. per danni derivanti da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere;
7. R.C. derivante agli Assicurati per danni subiti da:
 - a) dipendenti di società od enti distaccati presso il contraente;
 - b) dipendenti del contraente distaccati presso altre società od enti;
8. R.C. per danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia "ricorso terzi-vicini-locatari", la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l'anzidetta polizza incendio;
9. R.C. per danni a cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;
10. R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree aziendali, compresi i veicoli, degli Amministratori aziendali;
11. R.C. per danni a veicoli e/o natanti sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti, trasportate o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
12. R.C. derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
13. R.C. per danni a cavi, condutture, impianti ed altre opere sotterranee;
14. R.C. per danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno;
15. R.C. per danni da inquinamento accidentale;

- 16.R.C. derivante all'Ente dalla committenza ad imprese o a persone di lavori, di servizi o di prestazioni in genere;
- 17.R.C. derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- 18.R.C. per uso di biciclette, ciclofurgoncini, veicoli a mano da parte dell'Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga nell'esercizio delle proprie attività;
- 19.R.C. derivante dall'uso e dalla circolazione di veicoli e/o imbarcazioni/natanti per i quali non è obbligatoria l'assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione;
- 20.R.C. derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, malfunzionamento di impianti di segnalazione e d'allarme, mancata ed insufficiente manutenzione di opere in genere;
- 21.R.C. che possa ricadere sull'Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
- 22.R.C. per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori, da parte dell'Assicurato o di terzi cui siano stati commissionati;
- 23.R.C. connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa; il tutto anche in qualità di committente;
- 24.R.C. derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nonché dalla partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, esposizioni, mercati e simili (compreso il rischio relativo all'allestimento ed allo smontaggio degli stands), convegni e simili, ricevimenti, spettacoli, proiezioni, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende, in occasione dei succitati eventi, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
- 25.R.C. derivante all'Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
- 26.R.C. relativa alla gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione e dello smercio in genere di prodotti alimentari e non, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo;
- 27.R.C. derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l'assicurato ha in comodato d'uso o servizio;
- 28.R.C. per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
- 29.premesso che l'Assicurato può delegare, commissionare, appaltare ad altre imprese o persone lavori, servizi o prestazioni in genere attinenti alle proprie attività e/o proprietà, si conviene che ciascuna di dette imprese o persone assume contemporaneamente la qualifica di assicurato e di terzo oltre che nei confronti dell'assicurato principale anche nei confronti degli altri coappaltatori e coprestatori di lavoro, servizi o prestazioni in genere;
- 30.R.C. derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al Decreto legislativo n. 81/2008 (e loro successive modifiche ed integrazioni) nonché per la responsabilità civile personale dei suoi dirigenti, dipendenti e preposti, per danni involontariamente cagionati a terzi (per morte e/o per lesioni), anche in qualità di "datore di lavoro" e "committente dei lavori", compresi quelli derivanti dallo svolgimento degli incarichi e delle attività di "responsabile della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro nonché di "responsabile dei lavori" e/o "coordinatore per l'esecuzione, alla condizione che l'Assicurato sia in possesso dei prescritti requisiti. Ai fini della presente estensione sono considerati terzi i dipendenti del Contraente/Assicurato;
- 31.R.C. derivante dall'organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite aziendali;
- 32.R.C. derivante dal servizio di biciclette pubbliche "bike-sharing".

Art. 3.8) Responsabilità Personale

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile personale dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei funzionari, dei dirigenti e dei prestatori di lavoro (anche in comando o con contratto a tempo determinato) di ogni ordine e grado, dell'Assicurato, per i danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione del coniuge, dei genitori, dei figli dell'Assicurato nonché di qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

Art. 3.9) Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, fatto salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- b) derivanti dai rischi di circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore, soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 990/69 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. 3.7;
- c) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono lavori oggetto delle attività;
- d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto previsto all'art. 3.7 relativamente all' "inquinamento accidentale";

L'assicurazione R.C.T. – R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione di quelli riconducibili alla responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori/attività che richiedano l'impiego di tali materiali;
- h) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- i) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti dall'esposizione e/o dal contatto con l'asbesto, l'amianto e/o con qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- j) derivanti dall'esistenza di campi elettromagnetici;
- k) derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio, riguardanti organismi geneticamente modificati (OGM);
- l) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio.

Art. 3.10) Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 3.11) Validità territoriale

La garanzia assicurativa prestata è estesa a tutto il mondo.

La garanzia R.C.O. è operante in quanto analoga estensione sia stata concessa dall'I.N.A.I.L.; qualora l'I.N.A.I.L. non abbia concesso tale estensione, i dipendenti saranno considerati Terzi.

Art. 3.12) Elementi per il calcolo e la regolazione del premio

Il premio viene calcolato applicando, come indicato nella Scheda polizza, il tasso (comprensivo di imposte) di premio pattuito al preventivo delle retribuzioni lorde annue corrisposte dall'Assicurato, con l'intesa che il detto tasso rimane fisso per tutta la durata del contratto, fatto salvo il suo adeguamento unicamente in relazione alla eventuale modifica delle imposte sui premi assicurativi.

Detto premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo minimo risultante dal conteggio esposto nella Scheda tecnica ed è soggetto a conguaglio definitivo alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per il conteggio del premio. A tale proposito si prevede che:

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo delle retribuzioni lorde corrisposte al personale nel medesimo periodo affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione;

La Società Il Contraente

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente:AMACO S.p.A.

Via Torrevecchia
87100 Cosenza
P.I. 00179160783

durata del contratto:anni 1, con possibilità di rinnovo per un altro anno
effetto dal: 29/07/2017
scadenza il: 29/07/2018

MASSIMALI ASSICURATI - SCOPERTI/FRANCHIGIE – LIMITI DI RISARCIMENTO

Massimali di garanzia

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza dei sottoportati massimali:

R.C.T.	Euro 5.000.000,00 unico per sinistro, per persona, cose ed animali
RCO	Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per prestatore di lavoro

Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento

Salvo quanto diversamente normato, si conviene di applicare le seguenti franchigie e/o scoperti e/o limiti di risarcimento:

- a) franchigia frontale RCT, salvo ove sotto diversamente indicato Euro .1.000,00
- b) per danno biologico (RCO): franchigia Euro 5.000,00.
- c) per danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori: franchigia Euro 1.500,00 per
- d) per danni da incendio alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato; massimo risarcimento Euro 250.000,00; il presente limite si intende in eccedenza a quanto eventualmente prestato con clausola "ricorso terzi" su polizza incendio;
- e) per danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato: massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo Euro 250.000,00;
- f) per danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale: scoperto del 10% del danno, con il minimo di Euro 2.600,00; massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo Euro 260.000,00;
- g) per danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio massimo risarcimento Euro 250.000,00 per sinistro;
- h) Danno ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in aree aziendali e parcheggi;
- i) per danni da furto cagionati a terzi: massimo risarcimento Euro 100.000,00.

La Società si impegna ad accertare l'entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.

Le Parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del Contraente.

Il Contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l'importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati.

SCHEDA DI POLIZZA

Contraente:AMACO S.p.A.

Via Torrevecchia
87100 Cosenza
P.I. 00179160783

durata del contratto:anni 1, con possibilità di rinnovo per un altro anno
effetto dal:29/07/2017.
scadenza il:29/07/2018.

CONTEGGIO DEL PREMIO

preventivo retribuzioni annue lorde Euro 5.500.000,00
al tasso del2,80 per mille

Totale premio imponibile annuo di polizza	Euro	7.900,00
--	------	----------

La Società Il Contraente
